

li di concedere agli assicurati acconti in ordine a prestiti richiesti su garanzia delle polizze ordinarie. Tale facoltà venne accordata allo scopo non soltanto di favorire gli interessati ponendoli in grado di riscattare immediatamente una determinata somma, ma anche di istituire una procedura molto utile ai fini propagandistici.

Il provvedimento in questione stabilisce che le Agenzie non possono concedere acconti in misura superiore all'80% del valore di riscatto delle polizze, ma non pongono alcun limite alla cifra assoluta anticipabile dalle Agenzie stesse.

Tenuto conto della circostanza che i capitali assicurati sono oggi notevolmente elevati nei confronti di quelli del 1932, per effetto dell'adeguamento, ne consegue che anche i valori di riscatto, pur tenuto conto dell'attuale valore della moneta, rappresentano spesso cifre piuttosto sensibili.

Permesso quanto sopra, si ritenebbe opportuno, per evitare motivi prudenziali, di integrare le disposizioni in atto